

Allegato alla proposta di deliberazione n. del

Modifiche ed integrazioni al Regolamento flessibilità d'orario, banca ore, buoni pasto, trasferte, telelavoro, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 35 del 28.6.2016.”

ISTITUTO E ARTICOLO	TESTO PRESENTE NEL VIGENTE REGOLAMENTO deliberazione n. 35 del 28.06.2016	MODIFICHE/INTEGRAZIONI PROPOSTE
ART. 1.2 ORARIO DI SERVIZIO	<u>comma 1:</u> dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con rientro dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per due giorni la settimana, di norma il martedì e il giovedì.	confermato
ART. 1.4 ORARI DI LAVORO	<u>Comma 2</u> La settimana lavorativa è articolata ordinariamente su cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario di sei ore antimeridiane, con due rientri pomeridiani, di norma il martedì e il giovedì, di tre ore ciascuno.	confermato
ART. 1.4 ORARI DI LAVORO ALTRE TIPOLOGIE AMMESSE	<u>Comma 3, lett. a)</u> Orario articolato su cinque giornate lavorative settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì di sei ore e trentasei minuti, con un rientro pomeridiano settimanale di tre ore, di norma il martedì oppure il giovedì.	Orario articolato su cinque giornate lavorative settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì di sei ore e trentasei minuti, con un rientro pomeridiano settimanale di tre ore, di norma il martedì oppure il giovedì, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, in particolare il comma 2, del CCNL 21.05.2018.
ART. 1.4 ORARI DI LAVORO ALTRE TIPOLOGIE AMMESSE	<u>Comma 3, lett. b)</u> Orario articolato su cinque giornate lavorative settimanali antimeridiane di sette ore e quindici minuti dal lunedì al giovedì e di sette ore il venerdì	Orario articolato su cinque giornate lavorative settimanali di sette ore e quindici minuti dal lunedì al giovedì e di sette ore il venerdì, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, del CCNL 2016/2018.
ART. 1.4 ORARI DI LAVORO	<u>Comma 7:</u> E' consentito ed è computato come tempo lavoro l'ingresso prima delle ore 8.00, purché con anticipo non precedente le ore 7.45. Resta fatta salva l'autorizzazione allo straordinario o alla trasferta, precedente le ore 7.45, nonché l'espressa disposizione, da parte del singolo dirigente, che, esclusivamente per ragioni di servizio, non consenta ad una o più figure professionali, l'ingresso prima delle ore 8.00.	confermato

ART. 1.5
FLESSIBILITA'
DELL'ORARIO DI
LAVORO

Comma 3:

Le eventuali ore giornaliere in difetto o in eccesso, conseguenti alla fruizione dell'orario flessibile, devono essere compensate mediante conguagli mensili rilevati automaticamente sulla base del sistema di rilevazione delle presenze. La deficienza o eccedenza di orario mensile, deve essere monitorata a cura del singolo dirigente e viene pareggiata, di norma, entro il mese successivo a quello di maturazione, esclusivamente nell'ambito della forbice funzionale alla flessibilità (ore 8.00-9.15, ore 13.00-15.15, ore 17.00-19.00).

Sulla base delle esigenze di servizio, il dirigente può disporre o concordare con il dipendente, tenuto comunque a sua volta alla verifica della propria "situazione ore", al fine di evitare l'accumulo di ore in eccesso o in difetto, differenti modalità di recupero di dette ore.

ART. 1.7
ORARIO
PLURISETTIMANA
LE

Comma. 1

Per esigenze legate alla erogazione di particolari servizi e/o per particolari periodi connessi a punte di attività, al fine di ottimizzare le risorse umane e consentire l'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento dell'orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e/o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali,

Le eventuali ore giornaliere in difetto o in eccesso, **rilevate automaticamente conseguenti** alla fruizione dell'orario flessibile, devono essere compensate, **secondo modalità e tempi concordati con il dirigente nello stesso mese di fruizione, nell'ambito, di norma, della forbice funzionale alla flessibilità (ore 8.00-9.15, ore 13.00-15.15, ore 17.00-19.00) (cfr. art. 27, comma 3 del CCNL 2016-2018).**

Il dirigente, fermi restando i vincoli derivanti dalle norme in materia di salute e sicurezza del lavoratore, può disporre che il recupero sia effettuato secondo una diversa forbice oraria,

Il dirigente, sotto la propria responsabilità, qualora lo ritenga indispensabile per soddisfare specifiche esigenze organizzative ed operative, valuta la possibilità di consentire il recupero del debito orario, eccezionalmente, entro il mese successivo, in deroga alla disciplina generale ed in linea con il parere ARAN CFL35.

La mancata prestazione, ove non recuperata, comporta la decurtazione proporzionale della retribuzione delle ore non lavorate, su segnalazione del dirigente di assegnazione al Servizio Trattamento Economico.

Per prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici o servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, può essere dal dirigente adottato l'orario multiperiodale, con la programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto.

<p>ART. 1.8 LAVORO STRAORDINARIO</p>	<p>nel rispetto del monte ore complessivo del periodo di riferimento</p> <p><u>Comma 3</u> Il dipendente non può autonomamente svolgere attività lavorativa non precedentemente autorizzata, oltre il monte ore giornaliero e settimanale, fatta salva la normale flessibilità dell'orario. Il dipendente può essere autorizzato al lavoro straordinario solo previa copertura della spesa.</p>	<p>Il numero massimo di settimane che possono essere interessate dalla maggiore o minore concentrazione dell'orario, da individuarsi di anno in anno, non possono superare, di norma, le 13 settimane. (Cfr. art. 22 e 25 CCNL)</p> <p>Il dipendente non può autonomamente svolgere attività lavorativa non precedentemente autorizzata. Il dipendente può essere autorizzato al lavoro straordinario solo previa copertura della spesa.</p>
<p>ART. 2.2 PERMESSI BREVI ED ALTRE USCITE DAL SERVIZIO</p>	<p><u>Comma 1</u> Nel rispetto del regime di flessibilità dell'orario ed entro i massimi contrattuali, sono fatti salvi i permessi brevi da recuperare, che consentono al dipendente, previa autorizzazione, di assentarsi fino alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive, per massimo 36 ore annue, recuperando in altra data le ore fruite previa autorizzazione da parte del dirigente.</p> <p><u>Comma 2</u> La mancata presenza in servizio per permesso breve, debitamente autorizzato, nell'ambito della giornata lavorativa, deve essere tempestivamente inserita a cura del Settore di assegnazione del dipendente e monitorata in relazione ai limiti massimi di fruizione previsti dal contratto.</p> <p><u>Comma 3.</u> I recuperi dei permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati devono essere effettuati, su disposizione o autorizzazione del dirigente, entro il mese successivo a quello della fruizione</p> <p><u>Comma 1</u> La pausa pranzo, necessaria per consentire il ristoro fisico e psichico del dipendente nei giorni in cui lo stesso è chiamato a lavorare la mattina e la sera, è obbligatoria ed irrinunciabile, salvo situazioni eccezionali</p>	<p>Nel rispetto del regime di flessibilità dell'orario ed entro i massimi contrattuali, sono fatti salvi i permessi brevi da recuperare, che consentono al dipendente, previa autorizzazione, di assentarsi fino alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive, per massimo 36 ore annue, recuperando in altra data le ore fruite previa autorizzazione da parte del dirigente.</p> <p>La mancata presenza in servizio per permesso breve, debitamente autorizzato, nell'ambito della giornata lavorativa, deve essere tempestivamente inserita a cura del Settore di assegnazione del dipendente e monitorata in relazione ai limiti massimi di fruizione previsti dal contratto.</p> <p>I recuperi dei permessi brevi fruiti devono essere effettuati, secondo modalità individuate dal dirigente, entro il mese successivo a quello della fruizione. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. (cfr. art. 33bis, comma 3 del CCNL 2016-2018).</p> <p>La pausa, necessaria per consentire il ristoro fisico e psichico, è obbligatoria ed irrinunciabile, nei giorni in cui il dipendente sia chiamato a lavorare la mattina e la sera e comunque ogni qualvolta la prestazione</p>
<p>ART. 3.2</p>		

PAUSA	<p>debitamente motivate, ed è consentita tra le ore 13.00 e le ore 16.00.</p> <p><u>Comma 5</u> Sono fatte salve e devono essere rigorosamente rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla necessità di verificare e garantire il corretto rapporto tra ore di lavoro e pausa pranzo necessaria per il ristoro del dipendente.</p>	<p>di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. Sono fatte salve espresse deroghe previste dall'art. 26, commi 3 e 4, del CCNL del 21 maggio 2018.</p> <p>Sono fatte salve e devono essere rigorosamente rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla necessità di verificare e garantire il corretto rapporto tra ore di lavoro e pausa necessaria per il ristoro del dipendente.</p>
-------	---	--